

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI IN SERVIZI CIVICI

E' presente la consigliera Cattaneo, è assente il consigliere Soragni ed esce il consigliere Manelli. **Presenti n. 14.**

Il presidente dà la parola all'assessore Borroni che illustra il regolamento dei Volontari Civici.

Segue dibattito (omissis).

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 118, 4° comma, della Costituzione prevede che: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

Dato atto che in una recente deliberazione - la n. 26 del 2017 - la Corte dei Conti Sezione autonomie prendendo le mosse dall'articolo sopra richiamato:

- si sofferma sul principio della sussidiarietà orizzontale che mira a valorizzare l'autonomia, la libertà e la responsabilità dei singoli e dei gruppi anche in settori che in precedenza venivano riservati alla competenza esclusiva degli apparati amministrativi. Ogni qualvolta ciò sia possibile, il soggetto privato deve essere sussidiato nello svolgimento dell'attività di interesse generale attraverso opportune attività di programmazione, coordinamento, controllo, promozione ed, eventualmente, anche gestione;
- afferma che sulla base di queste premesse, occorre riconoscere che le Amministrazioni locali, ove ricevano l'offerta spontanea e disinteressata di singoli cittadini disposti a collaborare con l'ente per fini di solidarietà sociale, possono avvalersi del servizio di questi a condizione che tale coinvolgimento nelle attività istituzionali dell'ente non pregiudichi la libera scelta dei volontari e non determini l'instaurazione di vincoli di subordinazione. Non sussistono, infatti, preclusioni di principio a che singoli volontari scelgano di porre "il proprio tempo e le proprie capacità" al servizio di un'organizzazione più strutturata, quale quella di un ente locale, capace di indirizzare in modo più proficuo la loro attività alla realizzazione di precisi obiettivi di solidarietà sociale;
- dichiara che l'assenza di una normativa che assicuri il rispetto di alcune condizioni essenziali per garantire ai volontari una partecipazione libera e spontanea, dotata dei caratteri della occasionalità, accessoria e totale gratuità richiede, tuttavia, l'adozione di un regolamento che disciplini le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività in senso conforme alla normativa dettata per gli enti del Terzo Settore;

Tutto ciò premesso e ritenuto di interpretare il ruolo sussidiario assegnato costituzionalmente ai Comuni favorendo forme di assunzione di responsabilità dei cittadini attraverso il riconoscimento dell'autonomia dell'individuo e dei livelli organizzativi espressi dalla collettività;

Visto a tal fine l'apposito Regolamento composto da n. 11 articoli che disciplina l'attività dei volontari nei servizi civici del Comune di Castellanza;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Affari generali per la regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 13 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialeto, Cerini, Colombo Marinella, Colombo Paolo) e astenuti n. 1 (Palazzo), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI IN SERVIZI CIVICI** composto da n. 11 articoli;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di predisporre quanto necessario per dare attuazione al regolamento stesso;

3. di dichiarare, la presente deliberazione con voti favorevoli n. 13 (Bettoni, Borroni, Caldioli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini, Colombo Marinella, Colombo Paolo) e astenuti n. 1 (Palazzo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.